

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 87 (2018)
Heft: 2: Creazioni, culturali nel Grigionitaliano

Artikel: "D'un ton paternaliste adopté parfois en traduction" : errori e rettifiche nei testi normativi del diritto federale
Autor: Egger, Jean-Luc
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-787405>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

JEAN-LUC EGGER

«D'un ton paternaliste adopté parfois en traduction»: errori e rettifiche nei testi normativi del diritto federale*

Mais peut-être n'y a-t-il pas d'erreurs au sens strict, car l'erreur ne peut surgir qu'à l'intérieur d'une pratique définie; en revanche, des monstres rôdent dont la forme change avec l'histoire du savoir.

M. FOUCAULT

1. L'attenzione del Legislatore alle rettifiche

Nel diritto federale la disciplina delle rettifiche dei testi normativi è assai ricca e articolata. Non è sempre stato così. Nella sua prima versione, la legge che disciplinava la procedura legislativa – la legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli – dedicava a questa problematica soltanto una frazione di capoverso, la quale statuiva che la Commissione di redazione (CdR) può proporre rettifiche ai Consigli legislativi qualora constatati che un atto contenga «contraddizioni, imprecisioni o lacune manifeste».¹ Questa disposizione figurava in una sezione intitolata «Redazione definitiva degli atti legislativi» che constava di tre articoli dedicati essenzialmente alla Commissione di redazione.

Circa cinquant'anni più tardi, constatiamo che la composizione e le attribuzioni della Commissione di redazione sono disciplinate in quattro articoli della nuova legge sul Parlamento² e in un'apposita ordinanza dell'Assemblea federale; anzi, la Commissione di redazione è l'unica commissione parlamentare le cui attività sono disciplinate in un atto normativo distinto.³ All'interno di tale atto, la normativa relativa alle rettifiche occupa una parte preponderante, precisamente quattro articoli su nove, che recano le seguenti rubriche:

* Il testo è una versione ampliata di un intervento tenuto dall'autore nell'ambito del convegno internazionale 2018 del *Centre d'études en traduction juridique et institutionnelle* (Transius) dell'Università di Ginevra (18-20 giugno).

¹ Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli, RU 1962 831), art. 32 cpv. 2: «Essa [la Commissione di redazione] non può procedere a modificazioni materiali; tuttavia, se constatata che un disegno, per contraddizioni, imprecisioni o lacune manifeste, esige tali modificazioni, i relatori delle commissioni le propongono ai Consigli».

² Segnatamente gli art. 56-59 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, RS 171.10).

³ Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 sulla commissione di redazione (RS 171.105).

- Art. 5 Lacune, imprecisioni e contraddizioni materiali
- Art. 6 Rettifiche dopo la votazione finale e prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
- Art. 7 Rettifiche dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
- Art. 8 Correzione di errori grammaticali, ortografici e di presentazione

Ora, è vero che nello stesso lasso di tempo la legislazione – in tutti gli ambiti – si è fatta generalmente più dettagliata e cospicua, ma questo aumento quantitativo delle disposizioni in materia di rettifiche non corrisponde soltanto all'evoluzione generale del diritto poiché mette in evidenza due ulteriori sviluppi concomitanti, ossia una maggiore attenzione del Legislatore per il fenomeno delle rettifiche ma anche un approccio più flessibile, più permissivo, nei riguardi degli interventi di terzi sui testi legislativi.

In merito a quest'ultimo aspetto, basti pensare – e l'esempio è emblematico – che proprio ultimamente si è incrinato uno dei capisaldi nella gestione delle iniziative popolari, ovvero il principio dell'immodificabilità del testo, un principio peraltro sancito da un apposito articolo di legge (art. 99 Legge sul Parlamento, LParl):

Art. 99 Non modificabilità del testo delle iniziative popolari

L'iniziativa deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni in tutte le sue parti valide, *nel loro tenore originale*.

Questo principio, che non era mai stato violato, ha subito nel 2014⁴ un'attenuazione o una interpretazione più differenziata, nel senso che si è ammesso che se – dopo la riuscita formale dell'iniziativa – il suo tenore in una versione linguistica risulta viziato, l'Assemblea federale ha la facoltà di sanarlo e, dunque, di modificare il testo dell'iniziativa.⁵ Il Parlamento ha del resto appena votato⁶ una modifica di questo articolo: è stato aggiunto un secondo capoverso che recita:

² È fatta salva la competenza della Commissione di redazione di rettificare errori di traduzione manifesti e di provvedere agli adeguamenti formali necessari al fine di inserire nella Costituzione la modifica proposta. La Commissione dà al comitato d'iniziativa la possibilità di esprimersi.

Torneremo su questo articolo più avanti, per altre ragioni. Per il momento si tenga presente la crescente attenzione del legislatore per le rettifiche dei suoi testi.⁷

⁴ Con l'adozione del decreto federale del 12 dicembre 2014 concernente l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)», in cui le versioni francese e italiana dell'iniziativa sono state rettificate; cfr. rispettivamente FF 2014 9453 e FF 2014 8365.

⁵ Si vedano in particolare le dichiarazioni del 12 dicembre 2014 del presidente della Commissione di redazione sull'oggetto 13.107. Pur sottolineando il carattere eccezionale dell'intervento sul testo dell'iniziativa, viene qui rilevato che «*ces deux corrections permettent de soumettre au vote du peuple et des cantons un texte équivalent dans les trois langues*» (Boll. Uff. CS 2014 1332).

⁶ Nell'ambito dell'adozione della modifica del 15 giugno 2018 della *Legge sul Parlamento*, proposta con l'IV. Pa. 16.457 «Diverse modifiche del diritto parlamentare» (ora in FF 2018 2959).

⁷ Giova ricordare che, nell'attività della Commissione di redazione, la gestione di errori rappresenta

2. La chiusura del testo normativo

Una siffatta attenzione del Legislatore è giustificata. Se si considera la genesi dei testi legislativi, ci si accorge facilmente che nella procedura legislativa praticamente ogni «evento testuale»⁸ è minuziosamente codificato, e questo almeno sotto due punti di vista:

a) *extratestuale*: il testo normativo nasce seguendo procedure che descrivono dettagliatamente attraverso quali stadi di elaborazione deve passare e chi è abilitato a intervenire nella sua redazione. Il legame tra questa procedura e il testo normativo è talmente stretto, quasi essenziale, che si è potuto anche affermare che le norme procedurali per la formazione di una legge da un lato prescrivono il processo legislativo ma nel contempo definiscono anche la nozione di «legge»; sicché la legge è quell'atto che viene adottato secondo quanto prescritto nella procedura legislativa;⁹

b) *endotestuale*: non solo ogni parola o segno interpuntivo ma anche ogni grafema figurante nel testo normativo sono dettagliatamente codificati, nel loro ordine di apparizione, identità strutturale e funzionale e via dicendo, quasi che il Legislatore temesse la libertà insita nella pagina bianca. Per rendersene conto, è sufficiente consultare per esempio le *Direttive di tecnica legislativa* che disciplinano fin nel minimo dettaglio la presentazione formale degli atti normativi federali.

Tale minuziosa processualità o minuziosa pianificazione degli eventi testuali ha molteplici conseguenze, tra l'altro anche per quanto concerne le particolari strategie di redazione e traduzione dei testi normativi, ma consente soprattutto di garantire qualcosa di essenziale, qualcosa che distingue il testo normativo da tutti gli altri testi: la tracciabilità di ogni modifica apportata al testo normativo. La tracciabilità di ogni evento testuale è un portato capitale della chiusura di questo tipo di testo, chiusura nel senso preciso di *non manipolabilità*. Riprendiamo questi concetti da Raffaele Simone, secondo cui vi sarebbe oggi «un solo tipo di testo che resista a ogni tentativo di manipolazione, e che, pur non avendo un autore specifico e singolo, non si possa modificare», ossia appunto i testi giuridici, e segnatamente quelli normativi, che da questo punto di vista «rappresentano un caso unico nella tipologia dei testi di tutti i tempi. Una volta emessi, essi possono essere modificati solo per intervento dell'«autore collettivo» (per esempio, il Parlamento) che ha prodotto l'originale».¹⁰

un compito certo importante ma mai equivalente alle proporzioni che si potrebbero desumere dallo spazio normativo appena citato di circa il 50%. Una ricostruzione storica più dettagliata dell'evoluzione della disciplina delle rettifiche degli atti normativi figura nel commento a cura di SIGRID STEINER dell'art. 58 LParl in MARTIN GRAF – CORNELIA THELER – MORITZ VON WYSS (hrsg. von), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung. Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pp. 482-489.

⁸ Definiamo «evento testuale» ogni atto di rilevanza testuale, ossia per esempio le diverse fasi di genesi del testo, la sua redazione, modifica, le sue correzioni, rettifiche, ma anche l'organizzazione del suo contenuto, la descrizione e denominazione delle sue unità di partizione, ecc.

⁹ «Da questo punto di vista, l'art. 72 Cost. non si limita a prescrivere alle camere di adottare un certo procedimento, ma al tempo stesso *definisce* – o, meglio, contribuisce a definire – anche la nozione di legge: per «legge» deve intendersi un atto del parlamento adottato con quel dato procedimento» (RICCARDO GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino 2001, p. 85).

¹⁰ RAFFAELE SIMONE, *Presi nella rete. La mente ai tempi del web*, Garzanti, Milano 2012, p. 115.

La procedura legislativa è certo una serie ordinata di atti istituzionali ma è soprattutto una successione di testi (provvisori), e la chiusura di ognuna di queste versioni fa sì che lungo l'intero iter legislativo tutte le «varianti» subite dal testo siano documentate.

È un aspetto estremamente importante. Nella procedura legislativa normale si possono distinguere almeno undici versioni formali di un testo legislativo, ossia – schematicamente – le seguenti:

1. *Proposta* al Consiglio federale (documento interno non pubblicato)
2. *Avamprogetto* in consultazione corredato di rapporto esplicativo
3. *Disegno* corredato di messaggio
4. *Paragramma* (con gli emendamenti decisi dalle Camere)
5. *Progetto* della Commissione di redazione per la votazione finale
Adozione [data della legge]
6. Testo sottoposto a referendum
7. Opuscolo di spiegazioni del Consiglio federale [*Testo in votazione*]
8. *Testo pubblicato* nella Raccolta ufficiale (RU) delle leggi con decreto di promulgazione
Entrata in vigore [data di entrata in vigore]
9. *Testo integrato* nella Raccolta sistematica (RS)
10. *Estratti* a cura dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica o di privati
11. *Testo consolidato* nella RS (ove confluiscono gli atti modificatori pubblicati nella RU)

Vi si aggiungono poi le modifiche che il testo subisce negli anni, modifiche che sono altrettante leggi e che, dunque, seguono normalmente lo stesso iter. Un articolo di una legge federale promulgato una prima volta e pubblicato nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali* può teoricamente aver conosciuto otto versioni diverse prima di entrare in vigore. Se modificato due volte, secondo la procedura ordinaria, può rivestire teoricamente ventiquattro diverse formulazioni.

La chiusura dei testi normativi permette di ricostruire chiaramente tutte queste modifiche, cioè di ascrivere il tenore di ogni versione a una data e a un intervento particolare. Tuttavia, si sarà notato, in questa rassegna ordinata di versioni non si fa menzione alcuna di rettifiche o di correzioni. Questi interventi, che pur hanno un'incidenza sul tenore dei testi, non sono pianificati né dispongono di un'apposita fase processuale.

3. Una disciplina pervasiva per una pluralità di “patologie testuali”

L'importanza numerica assunta dalla normativa in materia di rettifiche è dovuta proprio alla volontà di tutelare il testo legislativo da ogni manipolabilità. Una delle particolarità della disciplina delle rettifiche, infatti, consiste appunto nella sua natura «pervasiva», cioè nel non avere una specifica fase processuale e, quindi, nell'assumere forme diverse a seconda delle fasi legislative a cui pertiene. In altri termini, il modo e le possibilità di apportare rettifiche ai testi normativi variano sensibilmente in fun-

zione della fase legislativa in cui si intende intervenire e non solo: anche la portata degli eventuali interventi sul testo varia notevolmente. Questo risulta in modo assai manifesto dalla molteplicità dei concetti che entrano in considerazione. In questo ambito si distinguono infatti vari tipi di “patologie testuali”:

Art. 57 e 58 LParl:

- lacune;
- imprecisioni;
- contraddizioni materiali;
- errori formali;
- formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari;
- errori manifesti;
- “problemi” di tecnica legislativa.

Art. 3 – 8 O-CdR:

- modifiche importanti;
- errori formali = rimandi sbagliati, errori di tecnica legislativa, divergenze terminologiche;
- formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari = errori di traduzione, versioni precedenti che non corrispondono più alla volontà del Legislatore;
- errori o formulazioni inesatte con incidenza rilevante su un testo che sottostà al referendum;
- errori manifesti = formulazioni che non corrispondono alla decisione delle Camere federali;
- conflitti di norme;
- ripristino di singole disposizioni o interi atti legislativi erroneamente abrogati;
- errori grammaticali, ortografici e di presentazione.

4. La nozione di «errore manifesto»

Non è evidentemente questa la sede per esaminare in dettaglio ognuna di tali “patologie testuali”. È però importante rilevare che la prassi si muove (e varia) su due assi, uno temporale (fase della procedura legislativa) e uno materiale (portata materiale della rettifica):

Fase legislativa	Patologie	Esigenze formali per interventi
Prima dell'appianamento delle divergenze	Lacune, imprecisioni, contraddizioni	Proposta alle commissioni legislative competenti
Idem	Ogni altro tipo di errore di esigua rilevanza	Competenza della Commissione di redazione
Appianamento delle divergenze terminato	Lacune, imprecisioni, contraddizioni	Proposta alle Camere, d'intesa con i presidenti delle commissioni legislative competenti
Idem	Ogni altro tipo di errore di esigua rilevanza	Competenza della Commissione di redazione

Dopo il voto finale (e pubblicazione nel FF)	Errori formali, formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari	Indicazione della rettifica mediante nota a piè di pagina (nella RU)
Idem	Errori formali, formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari, con incidenza rilevante	Pubblicazione rettifica nel FF
Dopo la pubblicazione nella RU	Errori manifesti, rettifiche di tecnica legislativa	<i>Errata corrige</i> nella RU
	Errori grammaticali, ortografici o di presentazione irrilevanti sotto il profilo materiale	Cancelleria federale, in ogni tempo e senza formalità (nella RS)

Si constata che man mano che ci si avvicina al momento della pubblicazione legale, il margine per interventi di rettifica si restringe, per chiudersi poi definitivamente¹¹ sulla nozione di *errore manifesto* – espressione che può apparire di primo acchito sorprendente¹² (se l'errore è manifesto, come ha fatto a prodursi e a perdurare lungo tutto l'iter?) – nelle tre lingue: *öffensichtlicher Fehler*, *erreurs manifestes*. In realtà, non è l'errore ad essere manifesto bensì la mancata corrispondenza di una formulazione con la volontà che il Legislatore intende esprimere attraverso l'atto normativo in questione:

Art. 7 cpv. 1 OAF-CdR

¹ Ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 LParl sono considerati:

a. *errori manifesti*: le formulazioni che, esaminate alla luce dei materiali, manifestamente non corrispondono alla decisione delle Camere; [...].

Questa definizione comporta due aspetti:

- a) il riferimento, o il fattore discriminante, non è testuale e neppure linguistico (supposizione che una o due versioni linguistiche siano quelle originali) bensì politico, perché si esige qui una fedeltà non a una determinata formulazione ma, appunto, alla volontà del Legislatore;
- b) la discrepanza tra il testo e la volontà del Legislatore deve essere manifesta e non deve essere controversa, e questo «alla luce dei materiali».

Tale concezione extratestuale dell'errore va messa in relazione con la normativa precedente, più incentrata sul testo e tutto sommato poco precisa e dalla quale ci si è voluti allontanare:¹³

¹¹ Da mettere in relazione al «definitivo» del titolo già citato della Sezione 4 del Titolo III della *Legge sui rapporti fra i Consigli* (LRC): «Redazione definitiva degli atti legislativi».

¹² Pur vantando una solida tradizione nella teoria della traduzione. Di *manifesta errata* parla per esempio anche LEONARDO BRUNI nel suo *Della perfetta traduzione* (a cura di Paolo Viti, Liguori Editore, Napoli 2004, p. 74; trad. it. dell'originale *De interpretatione recta* scritto tra il 1420 e il 1426).

¹³ Perché il significato può essere testualmente coerente ma non corrispondere alla volontà del

Art. 33 cpv. 1 LRC [Legge sui rapporti fra i Consigli]

¹ Se in un atto legislativo già promulgato si accertano imperfezioni che ne *alterano il significato* [*sinnstörende Versehen / des erreurs qui en modifient le sens*], la Commissione di redazione può, prima della pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali, ordinare i *miglioramenti* necessari. Quest'ultimi devono essere indicati nella Raccolta medesima. [...]

Prescindendo per ora dall'espressione «miglioramenti necessari», si nota che il riferimento al «significato del testo» non permette tuttavia di rettificare gli errori che pur non intaccando la coerenza del testo non corrispondono alla volontà del Legislatore. Per esempio, è già capitato che le tre versioni di una disposizione contenessero un dato numerico diverso da quanto disposto dalle Camere (25% anziché 20%).¹⁴

L'esempio che segue permette di capire esattamente, a contrario, che cosa si intenda per «errore manifesto» in tale ambito. Il 15 giugno 2012 (RU 2012 6299) è stata adottata una modifica della Legge sulla circolazione stradale (progetto «Via Sicura») che prevedeva tra l'altro la seguente disposizione:

Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. e ed f LCStr

² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

[...]

i. gli odocronografi, i tachigrafi e simili; esso prescrive l'installazione di tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali.

³ Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, *emana prescrizioni circa*:

[...]

e. il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi;

f. i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale stabilì (RU 2015 2581) che questo articolo sarebbe entrato in vigore il 1° luglio 2016:

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III capoverso 2 della modifica del 15 giugno 2012 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 25 capoverso 3 lettere e ed f della cifra I della modifica del 15 giugno 2012 della LCStr entra in vigore il 1° luglio 2016.

Questa entrata in vigore avrebbe implicitamente abrogato il vigente art. 25 cpv. 3 lett. e:

³ Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:

[...]

e. l'insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai ciclisti che hanno ripetutamente contravvenuto a dette norme.

Legislatore.

¹⁴ Esempio descritto nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001 sull'iniziativa parlamentare 01.401 «Legge sul Parlamento», FF 2001 3097, segnatamente 3185.

Si trattava cionondimeno di una disposizione che andava tenuta in vigore almeno sino all'entrata in vigore di un'altra disposizione della modifica (art. 16e) che costituisce la base legale per i corsi di guida.

Nel 2016, avvicinandosi la data dell'entrata in vigore della disposizione, l'ufficio responsabile chiese alla Commissione di redazione di correggere il testo della modifica votata il 12 giugno 2012 per permettere all'art. 25 cpv. 3 lett. e di restare in vigore anche dopo il 1° luglio 2016, parallelamente alla nuova disposizione.

La Commissione di redazione non poté tuttavia accogliere questa richiesta, poiché l'ipotesi di un'entrata in vigore differenziata della disposizione in questione non era mai stata menzionata nei «materiali», cioè né nel messaggio né nel disegno e neppure nei documenti relativi ai dibattiti parlamentari (paragrammi, *Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale*). In questo caso, dunque non vi era stato nessun errore nell'iter parlamentare, ma piuttosto un errore nella concezione del progetto legislativo, sicché non fu possibile procedere a una rettifica.¹⁵

Il riferimento ai materiali legislativi e alla decisione delle Camere esclude inoltre interventi che esulano dalla prospettiva meramente materiale e che potrebbero mirare invece a migliorare il testo normativo nel senso formale e linguistico, come poteva lasciar presupporre la formulazione dell'art. 33 cpv. 1 LRC testé citato.

L'errore manifesto può invece consistere in un errore di traduzione, per quanto questo alteri il significato della norma. Non è per esempio lecito rettificare un testo normativo per perfezionarne l'impianto terminologico; l'errore terminologico deve avere come conseguenza il travisamento del senso della disposizione. Si consideri in proposito il seguente esempio:

Art. 23 CCP [Codice di procedura penale]

¹ Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel Codice penale:

[...]

f. i crimini e i delitti di cui al titolo undicesimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuate le *licenze di condurre* e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;

[...]

¹ Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB:

[...]

f. die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern es sich um Urkunden des Bundes handelt, ausgenommen *Fahrausweise* und Belege des Postzahlungsverkehrs;

[...]

La confusione qui tra *Fahrausweis* (titolo di trasporto), *Fahrzeugausweis* (licenza di circolazione) e *Führerausweis* (licenza di condurre) ha una portata materiale non indifferente, per cui il testo ha dovuto essere rettificato:¹⁶

¹⁵ All'incongruenza si è poi posto rimedio con la correzione della citata ordinanza sull'entrata in vigore parziale (RU 2016 2307).

¹⁶ RU 2014 243.

Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP)

del 5 ottobre 2007 (RU 2010 1881; RS 312.0)

Art. 23 cpv. 1 lett. f

Invece di:

f. i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuate le *licenze di condurre* e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;

Leggasi:

f. i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i *titoli di trasporto* e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;

20 dicembre 2013

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

Non si sarebbe verosimilmente potuto procedere a una rettifica se al posto di «licenza di condurre» ci fosse stato scritto «biglietti per mezzi di trasporto» o qualche altro termine analogo.

5. L'errore nel contesto plurilingue: “errore” ed equivalenza

Quest'ultima categoria di errori – gli “errori di traduzione” – può anche costituire un indicatore dell'approccio comune al plurilinguismo della legislazione. Infatti, come aveva ben visto Michel Foucault, l'errore può essere vero errore ma può anche essere definito come quella verità che non è (ancora) conforme al vigente regime di verità.¹⁷

Come è noto, il trilinguismo ufficiale della legislazione federale implica la parità assoluta delle tre versioni linguistiche degli atti normativi («La pubblicazione [dei testi nel FF e nella RU] è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante», art. 14 cpv. 1 LPubb).

La contemporaneità della pubblicazione e la pari efficacia giuridica costituiscono i capisaldi dell'equivalenza delle tre versioni degli atti normativi. C'è tuttavia equivalenza ed equivalenza. Proprio nel caso della traduzione si può distinguere un'*equivalenza relativa* da un'*equivalenza assoluta*.

¹⁷ «Il se peut toujours qu'on dise le vrai dans l'espace d'une extériorité sauvage; mais on n'est dans le vrai qu'en obéissant aux règles d'une “police” discursive qu'on doit réactiver en chacun de ses discours» (MICHEL FOUCAULT, *L'ordre du discours*, Gallimard, Paris 1990 [ed. or. 1971], p. 37).

Equivalenza dei testi – Relativa	Equivalenza dei testi – Assoluta
Un testo originale e due traduzioni equivalenti all'originale.	Tre testi originali. ¹⁸ Nessun testo è più originale degli altri.
Il contenuto della disposizione è espresso autenticamente solo nel testo originale ed è riprodotto specularmente nelle altre due versioni.	Ogni versione linguistica esprime autenticamente il medesimo contenuto conformemente alle possibilità di ogni lingua.
Il trilinguismo ufficiale complica la legislazione, crea confusione perché diffrange un contenuto espresso perfettamente in una molteplicità di copie approssimative.	Il trilinguismo ufficiale è un'opportunità perché moltiplica le prospettive di avvicinamento al contenuto (mai perfettamente esprimibile).
Nella traduzione si perde informazione.	La traduzione aumenta l'informazione. ¹⁹
L'equipollenza è una finzione giuridica: in caso di divergenza occorre far capo al testo originale.	L'equipollenza è assoluta: in caso di divergenza ogni versione fa autorità e può fungere da originale per interpretare le altre due. ²⁰
Le differenze di formulazione rispetto alla formulazione originale sono errori.	Le differenze di formulazione riflettono l'approccio differente di ogni lingua.

Ci sarebbe evidentemente molto da aggiungere su questi due paradigmi, ma limitando il discorso alla problematica dell'errore si può rilevare che gli assunti che fondano il paradigma della relatività permettono di capire un atteggiamento spesso adottato – soprattutto dai non addetti ai lavori – nei riguardi dei testi tradotti, che consiste nel valutare il testo italiano alla luce del testo tedesco: il testo tedesco è la misura del testo italiano e quindi se quest'ultimo pare difforme rispetto al primo ci deve per forza essere un errore. In quest'ottica, l'anisomorfismo delle lingue non sarebbe indice della ricchezza del linguaggio, bensì una "patologia". Persiste sempre ancora un certo "paternalismo" che consiste nel ritenere che, seppur viga l'assoluta parità delle tre versioni ufficiali, una delle versioni sia "più ufficiale delle altre" e che, quindi, eventuali scarti, differenze, riformulazioni rispetto a tale versione vadano preferibilmente eliminati. In tal modo, tuttavia, non soltanto si misconosce l'equipollenza delle lingue ufficiali sancita dalla Costituzione, ma si rinuncia a priori all'arricchimento insito nel plurilinguismo istituzionale in nome di un'unica prospettiva monolingvistica.

¹⁸ Giova ricordare qui quanto scrisse la Commissione di redazione incaricata dell'esame del Codice civile: «D'autre part, nous espérons n'avoir rien négligé pour que la concordance entre les trois textes soit établie. Pour atteindre ce but, nous avons dû souvent adapter le texte allemand aux textes français ou italien, si bien qu'aucun des textes ne saurait être envisagé comme une simple traduction» (*Rapport présenté aux Chambres fédérales par la Commission de rédaction du Code civil suisse*, du 20 novembre 1907, FF 1907 VI 402).

¹⁹ Sul punto sia lecito rimandare a JEAN-LUC EGGER, *Per un paradigma della traduzione istituzionale*, in «LeGes» 2012/3, p. 430.

²⁰ «Der Gesetzgeber hält in aller Form die Gleichberechtigung der drei Sprachen, genauer die Gleichwertigkeit der Amtssprachen fest. „C'est le principe de l'équivalence des textes“ (Descheaux, 1969, 72). Anders gesagt: Keine der drei Formulierungen verdient den Vorrang» (BERNHARD SCHNYDER, *Zur Mehrsprachigkeit der Schweizerischen Gesetzgebung im Allgemeinen*, in «LeGes» 2001/3, p. 36).

Tale “paternalismo” ricorda quanto Foucault rilevava sul «regime della verità» in ambito scientifico, un regime che considera scientifico (o degno di attenzione) soltanto i discorsi che già si conformano al paradigma dominante, che già sono nel vero («*il faut déjà être dans le vrai*») e che, di conseguenza, respinge come impertinente, mostruoso («*une tératologie du savoir*»), tutto ciò che non vi si conforma.²¹ Analogamente, l'approccio paternalista o esclusivo della traduzione consiste nel pretendere che per essere una corretta traduzione occorre innanzi tutto conformarsi alla formulazione originale (l'unica vera e perfetta) altrimenti si commette un «errore manifesto».

Ora, non si pretende qui di far condividere a tutti il paradigma dell'equivalenza assoluta, ma almeno di fare un primo passo in questa direzione e porsi almeno la domanda circa la giustificazione del tenore dell'italiano. Quindi, non necessariamente leggere il tedesco alla luce dell'italiano, ma almeno iniziare col porsi la domanda seguente: perché l'italiano è scritto in un altro modo? Quale ragionamento è stato fatto in sede di traduzione? Si tratta dunque di riconoscere un minimo di autorità al testo italiano (e, indirettamente, un potenziale euristico all'atto traduttivo), come del resto presuppone tale paradigma e come vorrebbe la parità sancita dalla Costituzione.

Ecco alcuni esempi recenti di casi in cui la versione italiana è stata letta come «errore» rispetto alla versione tedesca:

Legge sul Parlamento

<i>Art. 99 Non modificabilità del testo delle iniziative popolari</i>	<i>Art. 99 Unabänderbarkeit von Volksinitiativen</i>	<i>Art. 99 Interdiction de modifier le texte d'une initiative populaire</i>
L'iniziativa deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.	Eine Volksinitiative ist in allen gültigen Teilen, so wie sie lautet, der Volksabstimmung zu unterbreiten.	L'initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l'état à la votation populaire.

²¹ «À l'intérieur de ses limites, chaque discipline reconnaît des propositions vraies et fausses; mais elle repousse, de l'autre côté de ses marges, toute une tératologie du savoir» (M. FOUCAULT, *L'ordre du discours*, cit. p. 35).

Codice di procedura penale

<i>Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente</i>	<i>Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise</i>	<i>Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement</i>
<p>⁴ Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2 non possono essere utilizzate.</p>	<p>⁴ Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nicht verwertbar, wenn er ohne die vorhergehende Beweiserhebung nicht möglich gewesen wäre.</p>	<p>⁴ Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.</p>

Costituzione federale

<i>Art. 175 Composizione e elezione</i>	<i>Art. 175 Zusammensetzung und Wahl</i>	<i>Art. 175 Composition et élection</i>
<p>¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri. ² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. ³ Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. ⁴ Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.</p>	<p>¹ Der Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern. ² Die Mitglieder des Bundesrates werden von der Bundesversammlung nach jeder Gesamterneuerung des Nationalrates gewählt. ³ Sie werden aus allen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürgern, welche als Mitglieder des Nationalrates wählbar sind, auf die Dauer von vier Jahren gewählt. ⁴ Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind.</p>	<p>¹ Le Conseil fédéral est composé de sept membres. ² Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national. ³ Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national. ⁴ Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.</p>

Non possiamo ora esaminare da vicino ognuno di questi esempi,²² ma ognuno di essi, in misura variamente estesa, è stato oggetto del medesimo riflesso che definirei appunto “paternalistico” e che consiste nel considerare la differente formulazione non come prospettiva *altra* ma come vero e proprio errore di traduzione, scarto rispetto a una norma indiscutibile e retta.

²² Il primo è discusso in JEAN-LUC EGGER, “Irrtümlicherweise ... *oppure forse anche no*”: la formulazione dell'articolo 99 *LParl*, in «LeGes» 2016/2, pp. 283-285; il secondo si commenta da sé, mentre il terzo è analizzato in Id., *A norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale* (in preparazione), ma di cui si trova un esame già nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2016 sull'Iv. Pa. 13.443 «Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri», in FF 2016 1115.

Eppure sono proprio casi come questi che dovrebbero suggerire un altro approccio al plurilinguismo istituzionale, un passaggio al paradigma dell'equivalenza assoluta, anche in assenza d'identità.²³ In questo senso, l'errore – o il presunto errore – potrebbe essere sfruttato positivamente, come primo spunto di una riflessione,²⁴ come del resto si sarebbe dovuto imparare dalle riflessioni dell'epistemologia novecentesca sulla “fecondità dell'errore”, cioè riconoscere che l'errore è il motore dell'avanzamento della conoscenza. «*L'erreur* – ha scritto Gaston Bachelard – *est un des temps de la dialectique qu'il faut nécessairement traverser. Elle suscite des enquêtes plus précises, elle est l'élément moteur de la connaissance.*»²⁵

È del resto l'approccio applicato da uno dei padri della riflessione traduttologica occidentale, Leonardo Bruni, che impostò gran parte del suo trattato *Sulla perfetta traduzione*²⁶ proprio su una discussione e rettifica di errori occorsi nella traduzione latina di opere classiche.

²³ Secondo le auree parole di PAUL RICOEUR in *Sur la traduction* (Bayard, Paris 2004, p. 60): «Une bonne traduction ne peut viser qu'à une équivalence présumée, non fondée dans une identité de sens démontrable, une équivalence sans identité».

²⁴ Senza dimenticare, inoltre, che talvolta la difformità delle formulazioni costituisce la chiave per una corretta interpretazione della disposizione: «Ja, gelegentlich bildet die in der Fassung einer Sprache vom Wortlaut der anderen Sprache abweichende Formulierung geradezu den Schlüssel zur Lösung eines Auslegungsproblems» (B. SCHNYDER, *Zur Mehrsprachigkeit ...*, cit., p. 44).

²⁵ GASTON BACHELARD, *Essai sur la connaissance approchée*, Vrin, Paris 1969³, p. 249.

²⁶ L. BRUNI, *Della perfetta traduzione*, cit.

